

COMUNICAZIONE DEI DATI DEL CONDUCENTE

L'obbligo della comunicazione dei dati del conducente sussiste solo se lo stesso non è stato identificato e quando la violazione comporti la decurtazione di punti sulla patente.

Nel verbale di contestazione notificato e se la violazione prevede la decurtazione, è solitamente allegato apposito modulo da completare e successivamente inoltrare al comando verbalizzante; inoltre vi sarà espressamente indicato l'ammontare dei punti patente da decurtare.

La comunicazione deve essere effettuata dal conducente, dal proprietario del veicolo, ovvero da altro obbligato in solido entro 60 giorni dalla data di [notifica](#) del verbale di contestazione all'organo di polizia che procede.

Sulla comunicazione devono essere indicati tutti i dati personali e della patente del trasgressore.

Se il proprietario del veicolo è una persona giuridica, l'obbligo di fornire i dati spetta al legale rappresentante o un suo delegato, entro lo stesso termine di 60 giorni.

Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido sia esso persona fisica o giuridica, che senza giustificato e documentato motivo non fornisce tutti i dati personali e della patente del trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 284,00 ai sensi dell'articolo 126 bis comma 2° C.d.S. Con il pagamento di questa somma decade l'efficacia della decurtazione dei punti sulla patente di guida.

Si ritiene non sussistente l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente se al verbale di contestazione sia stato presentato ricorso nei modi e nei termini di legge, dandone comunicazione anche al comando verbalizzante. Se il ricorso si conclude in maniera sfavorevole sarà obbligo ottemperare entro 60 giorni dalla data di sentenza.